

Allegato E - SCHEMA DI CONTRATTO

Tra la **Fondazione E.N.P.A.I.A.** - Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura con sede in Roma, V.le Beethoven, 48 cod. fisc. 02070800582 - Partita IVA numero 01028511002 in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Antonio Piva

E

L' Impresa appaltatrice con Sede in – Via -
Codice Fiscale e Partita IVA n° in persona dell' Amministratore
Unico Sig. – Cod. Fisc. – si conviene e si stipula
quanto segue :

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia dei locali e delle parti comuni per gli edifici di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. (di seguito anche Committente) consistenti: nella spazzatura di atri ed anditi al piano terra, incluse le aree a parcheggio; pulizia con acqua saponata delle scale anche secondarie, pianerottoli, androni di ingresso, corridoi, nonché battitura della moquettes (ove esistenti); spolveratura dei corrimani delle scale; spazzatura e lavaggio degli ascensori; spolveratura di tutti gli infissi, delle porte e divisori in vetro, maniglie, etc.; svuotamento di tutti i cestini; spazzatura e lavaggio dei locali riservati al personale della Fondazione (ove esistenti) compresa la pulizia e disinfezione dei servizi igienici adiacenti e quant'altro descritto nella Parte II del Capitolato.

1.2. Gli edifici di proprietà della Fondazione nei quali dovrà essere svolto il servizio oggetto d'appalto sono siti in Roma ai seguenti indirizzi :

1. Via Gramsci 34/36/38
2. Via Torino, 6 – Via Urbana, 172 (Uffici)
3. Viale Bruno Rizzieri, 203/204
4. Via Giuseppe Galati, 87/91/99
5. P.za Fernando De Lucia 60

1.3. La Ditta appaltatrice dichiara di essere a perfetta conoscenza delle località e degli edifici ove i servizi dovranno essere eseguiti e di essere edotta di tutte le circostanze di luogo e di fatto, per cui non potrà sollevare obiezioni per qualsivoglia difficoltà o evenienza che dovesse insorgere in corso di esecuzione, incluse le valutazioni (di massima) delle superfici da pulire.

1.4. Il presente contratto è da intendersi integrato dalle norme cui al Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti di gara nonché dall'offerta economica e dal progetto tecnico dell'Appaltatore.

1.5. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto le seguenti documentazioni :

- Disciplinare di gara
- Allegato A : Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
- Allegato B: modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilare da parte dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1 lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006
- Allegato C: Modulo per la formulazione dell'offerta economica
- Allegato D : Capitolato Speciale d'Appalto
- Allegato E : Schema di Contratto di Appalto
- Allegato F : Computo metrico
- Allegato G : Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Progetto tecnico del servizio e programma per il miglioramento delle prestazioni (tale documento deve essere predisposto dall'impresa)

ART. 2

MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1. Per le modalità di esecuzione dei servizi si rinvia a quanto espressamente previsto nel Capitolato.

2.2. La ditta indica nel Sig. tel., e faxil proprio addetto sempre reperibile al quale la Fondazione E.N.P.A.I.A. potrà rivolgere qualsiasi richiesta per ottenere l'esecuzione, anche immediata, degli adempimenti previsti nel contratto.

ART. 3

MODIFICAZIONI NELLA PROPRIETA' O NELLA STRUTTURA

3.1. La Ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Fondazione E.N.P.A.I.A. ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa negli organismi tecnici ed amministrativi. A seguito di detta comunicazione la Fondazione E.N.P.A.I.A. si riserva ogni determinazione in ordine al presente contratto .

ART. 4

DANNI

4.1. La Ditta appaltatrice è responsabile della propria opera e di quella del personale da essa dipendente, sicchè qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione dei servizi o per cause a questi inerenti, alle cose o alle persone dei locatori, dei visitatori e dei terzi in genere o del personale dipendente dalla FONDAZIONE, addetto al servizio portierato, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dalla Ditta appaltatrice che, comunque, dovrà esonerare e manlevare espressamente la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo.

4.2. Nell'eventualità che si verificassero degli ammanchi di materiale o danni agli impianti (elettrici, igienico-sanitari, ecc.) e si accertasse la responsabilità del personale della Ditta appaltatrice, la Ditta medesima ne risponderà direttamente.

4.3. A tal fine, l'appaltatore ha stipulato apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione come meglio descritta all'art. 18 del Capitolato e che viene allegata al presente Contratto.

4.4. Le clausole della polizza dovranno essere tempestivamente sottoposte alla preventiva approvazione della FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

ART. 5

DURATA DEL CONTRATTO

5.1. La durata del contratto è biennale di 730 (settecentotrenta) giorni solari e consecutivi con decorrenza dalla data di inizio del servizio.

ART. 6

VARIANTI E/O INTEGRAZIONI DEL SERVIZIO SVOLTO

6.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del DPR 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

6.2. La stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

6.3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri

6.4. In caso di inserimento di un nuovo fabbricato, si rinvia a quanto disciplinato nel Capitolato.

ART. 7

DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO

7.1. E' espressamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di escussione della polizza fideiussoria (o incameramento del deposito), fatta salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. ritenesse

opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Il subappalto è regolamentato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e da quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8

IMPORTO DEL SERVIZIO

8.1. Per la perfetta e puntuale esecuzione delle opere e prestazioni contrattuali verrà riconosciuto un corrispettivo per un canone biennale pari a :

- VIA A. GRAMSCI 34-36-38 ; €biennio + IVA
- VIA TORINO 6-VIA URBANA 172 ; €biennio + IVA
- V.LE BRUNO RIZZIERI 203-204 ; €biennio + IVA
- VIA V.G. GALATI 87-91-99 ; €biennio + IVA
- P.ZA F. DE LUCIA 60 ; €biennio + IVA

**Per un importo globale di Euro + IVA
(dicasi Euro..... + IVA)
oltre € 5.525,23 +IVA (dicasi Eurocinquemilacinquecentoventicinque/23 + IVA) come oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo totale di €+IVA
(Dicasi Euro..... + IVA)**

8.2. Il pagamento avverrà suddividendo le rate in canoni trimestrali posticipati secondo le modalità previste dal successivo art.14, verrà effettuato previa esibizione, da parte della Ditta interessata della regolare documentazione attestante il versamento dei contributi sociali e assicurativi obbligatori.

8.3. Il pagamento del canone sarà liquidato entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura stessa. Il suddetto canone mensile si intende fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, salve riduzioni conseguenti a disposizioni di legge. Le spese per il personale e per tutto il materiale occorrente nell'esecuzione delle pulizie sono a completo carico della Ditta appaltatrice.

8.4. La Fondazione E.N.P.A.I.A sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di incomplete o mancanti corresponsioni economiche o previdenziali al personale dipendente Non è ammessa la revisione prezzi.

ART. 9

CAUZIONE

9.1. L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006 la cauzione definitiva di € _____, a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data _____dalla società _____agenzia di _____; (oppure)

a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla banca____; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario.

9.2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa, l'amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

9.3. L'impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 10

TUTELA DEI LAVORATORI-COPERTURE ASSICURATIVE

10.1. L'appaltatore si obbliga:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la contribuzione e le assicurazioni sociali vigenti, fornendo la certificazione di regolarità contributiva DURC;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi vigenti, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico contratti collettivi;
- a rispettare ed adottare tutte le norme e prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro così come prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza, il Dlgs n°81/08.

10.2. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. , previa comunicazione alla Ditta, all'Ispettorato del lavoro e all'I.N.P.S., avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto.

10.3. Qualora l'appaltatore, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione, comprensivo degli accessori.

10.4. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui sopra, la FONDAZIONE, previa comunicazione alla Ditta, all'Ispettorato del lavoro e all'I.N.P.S., avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto. Per le inadempienze contributive e retributive si applicheranno gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 .

10.5. Nell'esecuzione del servizio la Ditta dovrà adottare, di propria iniziativa e a proprie spese, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni al proprio personale provvedendo, altresì, a tutte le opere occorrenti , secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, per la incolumità delle persone addette ai lavori stessi e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone e cose, esonerando di conseguenza la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. da ogni responsabilità.

10.6. Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, la Ditta dovrà impegnarsi a presentare la relativa documentazione su eventuale richiesta della FONDAZIONE ENPAIA.

ART. 11

FORNITURA ACQUA ED ENERGIA

11.1. La Fondazione E.N.P.A.I.A. si impegna a fornire l'acqua corrente per i lavori e l'energia elettrica di F.M. per il funzionamento del macchinario necessario per i lavori. L'assuntore dovrà curare che la spina di allacciamento di ciascuna apparecchiatura elettrica sia provvista di polo di terra ed abbia il passo per la F.M. .

ART. 12

PENALI

12.1. In caso di riscontro della mancata o parziale esecuzione degli interventi, per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che sia stata riscontrata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e contestata alla Ditta, alla stessa, ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sarà comminata **una penale pari al un per mille dell'ammontare netto contrattuale** per ogni singola inadempienza fino all'importo massimo stabilito dall'art.145, comma 3, del DPR 207/2010. Inoltre verrà applicata la detrazione per le prestazioni non eseguite.

12.2. La penale sarà applicata con semplice comunicazione.

12.3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento del maggior danno subito dalla Fondazione.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

13.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione contrattuale specificatamente previste nel Capitolato Speciale, la Fondazione E.N.P.A.I.A. può dichiarare risolto il contratto anche nei seguenti casi :

- quando risulti accertato il mancato rispetto, nei termini assegnati, delle ingiunzioni o diffide emesse dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni emesse al riguardo dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- qualora l'Appaltatrice non inizi il servizio entro il termine assegnato;
- per reati accertati a carico dell'Appaltatrice o per decadenza dell'attestazione di qualificazione;
- nel caso previsto dall'art. 298, comma 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006;
- nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia contestato per tre volte all'Appaltatrice, a mezzo lettera raccomandata o con avviso di ricevimento, che i servizi non sono stati eseguiti a regola d'arte;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale del Committente, per un numero massimo di 3 volte;
- insufficiente impiego di personale.

13.2. Il contratto è altresì risolto in caso di:

- morte dell'Appaltatrice;

- frode nell'esecuzione del servizio.
- interruzione o sospensione non motivata del servizio, anche per un solo edificio, per un periodo che raggiunga i sette giorni consecutivi.

13.3. Resta salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni.

13.4. Il Committente ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.

ART. 14

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

14.1. la Ditta dovrà inviare la fattura redatta su carta intestata, datata e numerata. Il pagamento sarà effettuato previa esibizione da parte della Ditta della documentazione attestante la regolarità contributiva nei sessanta giorni successivi la consegna della fattura.

14.2. Ogni variazione afferente i pagamenti dovrà essere tempestivamente notificata alla Fondazione E.N.P.A.I.A. a mezzo raccomandata, con la dovuta documentazione. In difetto di tale comunicazione, la FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. si intende esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le variazioni fossero state altrimenti rese note.

ART. 15

FORO COMPETENTE DI ROMA PER LE CONTROVERSIE

15.1. Per ogni e qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'esecuzione del presente del contratto e del capitolato è competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 16

SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

16.1. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi, quelli tributari . Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'i.v.a. .

ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17.1. L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003) esposta per esteso presso l'ufficio _____

ART. 18

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

18.1. L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri

subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla committente ed alla competente prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (cig) n. _____; codice unico di progetto (cup) n. _____

18.2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste italiane s.p.a. .

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per la Fondazione E.N.P.A.I.A.

L'Impresa Appaltatrice

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli: ART. 4 DANNI; ART. 6. VARIANTI E/O INTEGRAZIONI DEL SERVIZIO SVOLTO ; ART. 12. PENALI; ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO; ART. 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO; ART. 15 FORO COMPETENTE DI ROMA PER LE CONTROVERSIE.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per la Fondazione E.N.P.A.I.A.

L'Impresa Appaltatrice

.....

.....